

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO DELLE LICENZE PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890) E DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (ARTICOLO 201 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
 - c) “decreto legislativo”: il decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, recante “Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”;
 - d) “regolamento generale”: il regolamento per il rilascio dei titoli abilitativi (licenze individuali e autorizzazioni generali) per l’offerta al pubblico di servizi postali approvato con la delibera n. 129/15/CONS;
 - e) “Disciplinare”: il provvedimento adottato dal Ministero che disciplina le procedure per il rilascio della licenza individuale speciale, le modalità di rinnovo e di comunicazione delle variazioni degli elementi forniti al momento della presentazione delle richieste di rilascio dei titoli, la procedura di cessione a terzi e le ipotesi di decadenza;
 - f) “Direttiva generale”: la direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori dei servizi postali delle carte dei servizi adottata dall’Autorità con delibera n. 413/14/CONS del 29 luglio 2014;
 - g) “licenza individuale speciale”: il titolo rilasciato dal Ministero, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo, che abilita il soggetto interessato ad offrire il servizio di notificazione, a mezzo del servizio postale, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse ai sensi della legge 20 novembre 1982 n. 890 nonché delle violazioni di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) “operatore capogruppo”: l’operatore postale che, in modo continuativo e stabile, svolge il servizio con i medesimi segni distintivi attraverso un’organizzazione unitaria di altri operatori postali;

i) “invii registrati”: invii di corrispondenza accettata e sottoscritta dal destinatario;

j) “invii certificati”: invii di corrispondenza tracciata temporalmente e geograficamente dall’accettazione fino al recapito;

k) “notificazione degli atti giudiziari”: l’attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890;

l) “notificazione delle violazioni del codice della strada”: l’attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo, delle violazioni di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle definizioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo e a quelle contenute nel regolamento generale.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce il regime giuridico del titolo abilitativo per l’attività di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.

Articolo 3

Ambito di applicazione della licenza individuale speciale

1. L’attività di notificazione a mezzo del servizio postale di cui all’articolo 2 è subordinata al rilascio della licenza individuale speciale.

2. La licenza individuale speciale può avere ad oggetto:

a) l’abilitazione a svolgere l’attività di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada;

b) l’abilitazione a svolgere la sola attività di notificazione delle violazioni del codice della strada.

3. Le licenze individuali speciali di cui al comma 2 sono differenziate in licenze individuali speciali in ambito nazionale e in ambito regionale, in ragione dei limiti territoriali entro i quali il titolare è legittimato ad esercitare il servizio.

4. Il rilascio della licenza individuale speciale è richiesto per svolgere anche una sola delle fasi in cui, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo, si articola il servizio postale per svolgere l’attività di notificazione di cui all’articolo 2.

5. Il rilascio della licenza individuale speciale non è richiesto per l'attività di solo trasporto.

Articolo 4

Modalità di rilascio della licenza individuale speciale

1. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3 è presentata al Ministero in base all'apposito modello previsto dal Disciplinare nel rispetto delle disposizioni del regolamento.
2. Il Ministero provvede al rilascio dei suddetti titoli con le modalità previste e nei termini indicati dal Disciplinare.

CAPO II REQUISITI ED OBBLIGHI

Articolo 5

Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale

1. La licenza individuale speciale è rilasciata ai soggetti che sono in possesso dei requisiti e non versano nelle situazioni ostative di cui, rispettivamente, al comma 1 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del regolamento generale.
2. Il soggetto richiedente può essere anche l'operatore capogruppo per il servizio di notificazione svolto con il medesimo segno distintivo e con un'organizzazione unitaria composta dall'aggregazione di più operatori postali che siano titolari di licenza individuale in base al regolamento generale.
3. L'operatore capogruppo è, a tutti gli effetti, titolare e responsabile unico della fornitura del servizio in base alla licenza, in particolare, ai fini del rispetto delle norme, legislative e regolamentari, e delle delibere dell'Autorità applicabili al servizio oggetto di licenza, anche per le operazioni, attività e fasi del servizio svolte dagli operatori aggregati nell'ambito della organizzazione unitaria utilizzando i medesimi segni distintivi.
4. L'aggregazione di più operatori postali in una organizzazione unitaria è dimostrata da idonei accordi, qualificabili come contratti di impresa, che prevedano:
 - a) l'individuazione nell'operatore capogruppo dell'unico centro di imputazione di rapporti giuridici e di qualsiasi forma di responsabilità per l'esecuzione del servizio;
 - b) il potere dell'operatore capogruppo di esercitare in ogni momento un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative di ogni operatore postale che agisce nell'ambito dell'organizzazione unitaria nonché di

intervenire mediante direttive vincolanti sulla gestione del servizio e sull'organizzazione unitaria della rete;

c) il carattere continuativo e stabile dell'organizzazione unitaria composta da più operatori postali muniti di licenza individuale;

d) l'appartenenza dei vari soggetti alla medesima rete mediante clausole contrattuali di esclusiva;

e) l'utilizzo nello svolgimento del servizio dei medesimi segni distintivi, di una piattaforma software unica per l'intera rete, delle medesime modalità di tracciatura dei flussi nonché modalità di fatturazione.

5. L'operatore capogruppo al momento della presentazione della domanda indica gli operatori postali, titolari di licenza individuale rilasciata ai sensi del regolamento generale, che compongono l'organizzazione unitaria e presenta idonea documentazione contrattuale per comprovare quanto richiesto dal comma 4.

6. L'operatore capogruppo dimostra il possesso dei requisiti, nelle forme previste dal regolamento, anche con riferimento agli operatori postali che compongono l'organizzazione unitaria.

7. Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve:

a) essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo, a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre la licenza speciale;

b) fornire, con riferimento all'attività di notifica per la quale chiede il rilascio della licenza, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, del regolamento generale e trasmettere i segni distintivi (marchio e logo) che saranno utilizzati per fornire il servizio.

8. Fermo restando il possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 4, del regolamento generale, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento, i soggetti richiedenti dimostrano il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di affidabilità, professionalità, onorabilità di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 6

Requisiti di affidabilità

1. Ai fini del rilascio della licenza individuale speciale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), i richiedenti attestano il possesso dei requisiti di affidabilità mediante:

a) la produzione di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari a €100.000,00 per la

licenza nazionale e a € 20.000,00 per la licenza regionale, con il limite di € 100.000,00 ove sia chiesto il rilascio di più licenze a livello regionale;

b) la produzione di bilanci depositati nel registro delle imprese ovvero la dichiarazione ex d.P.R. 445/2000, quest'ultima esclusivamente per i soggetti non obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese, concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi due esercizi il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia minima stabilita € 1.000.000,00 per la licenza nazionale e in € 200.000,00 per la regionale;

2. Al momento della presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il richiedente presenta, altresì, una dichiarazione relativa alle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, dalla quale risulti:

a) l'assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice degli appalti;

c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, previste dalla lettera l), del medesimo articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) di non essere stato destinatario, nell'ultimo triennio precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

3. Ai fini del rilascio della licenza individuale speciale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il richiedente attesta il requisito indicato dal comma 1 lettera b).

4. Ai fini del rilascio delle licenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e lettera b), il richiedente, con specifico riferimento al procedimento di notifica a mezzo posta, dimostra, comunque entro e non oltre un anno dal rilascio della licenza, mediante produzione di apposita documentazione il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 27001, anche in modalità multisito ove ne ricorrano le condizioni ai sensi della specifica normativa tecnica.

Articolo 7

Requisiti di professionalità

1. L'effettiva esperienza nell'attività di notificazione è dimostrata dal richiedente attraverso la produzione di dati di bilancio del biennio precedente da cui risulti:

- a) l'attività svolta nel settore postale relativa ad invii certificati e registrati per una percentuale del fatturato totale non inferiore al 10% nel biennio;
- b) ovvero, l'attività svolta attraverso messi notificatori, comprovata da almeno tre attestazioni positive qualificate, per un importo non inferiore al 10% del fatturato totale nel biennio; per attestazioni qualificate si intendono quelle relative ad affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, compagnie di servizi di pubblica utilità e, più in generale, grandi utenti.

Articolo 8

Requisiti di onorabilità

1. Ai fini della sussistenza dei requisiti di onorabilità, i richiedenti dichiarano di:

- a) non aver commesso violazioni definitivamente accertate, nel triennio anteriore alla data della domanda per il rilascio della licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono;
- b) non aver subito, nel triennio anteriore alla data della domanda, l'applicazione di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- d) non aver commesso una grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione nel triennio anteriore alla data della domanda;
- e) non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) non essere stato e di non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o reale, anche in forza di un provvedimento non ancora definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 c.p.;
- g) essere in regola, con il pagamento, ove dovuti, dei contributi:
 - i. alle spese di funzionamento dell'Autorità;
 - ii. al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo;
 - iii. alle spese per l'istruttoria, le verifiche e i controlli di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo.

2. Il richiedente fornisce apposita documentazione attestante l'adozione di una struttura organizzativa che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa ovvero di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 9

Obblighi in materia di personale dipendente

1. Ferma restando l'osservanza degli obblighi connessi al rilascio della licenza individuale stabiliti all'articolo 6 del regolamento generale, i titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti ulteriori obblighi di carattere generale:

a) sottoscrivere esclusivamente contratti di lavoro subordinato per l'assunzione del personale addetto alle fasi di accettazione e di recapito del servizio di notificazione a mezzo posta;

b) impiegare un numero di dipendenti non inferiore ai limiti previsti nell'allegato 1, in relazione all'ambito geografico oggetto della licenza;

c) frequenza per agli addetti all'accettazione e al recapito, nonché alla consegna degli invii inesitati, di un corso di formazione della durata complessiva di quaranta ore, di cui venti in aula e venti in affiancamento, con prova di esame finale; il medesimo obbligo dovrà essere rispettato ove intervengano modifiche al quadro regolamentare.

2. Il programma e i contenuti dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità di svolgimento degli esami finali, sono conformi alle linee guida elaborate dal Ministero della giustizia.

Articolo 10

Obblighi in materia di qualità del servizio

1. I titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi in materia di qualità del servizio e a tutela dell'utente:

a) predisporre e pubblicare la carta dei servizi relativa alle notificazioni di atti giudiziari e notificazione delle violazioni del codice in conformità alla Direttiva generale e ai successivi provvedimenti adottati in materia;

b) rispettare gli obiettivi di qualità definiti nell'allegato 2;

c) garantire la sicurezza nella gestione dei dati assicurando un livello minimo di protezione dei dati mediante l'adozione delle misure di sicurezza individuate nel Titolo V, Capi I e II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) effettuare le lavorazioni degli invii postali all'interno di locali e strutture aziendali dedicati alle attività postali; l'accettazione degli atti e il ritiro degli invii inesitati potrà avvenire in un apposito spazio delimitato (anche "corner") nel rispetto delle disposizioni

previste in un apposito manuale operativo presentato al momento del rilascio della licenza e conforme alle indicazioni contenute nell'allegato 3;

e) realizzare, entro e non oltre il termine di tre anni dal rilascio della licenza, il piano, presentato all'atto della domanda, per la gestione digitale del procedimento di notificazione;

f) garantire la piena tracciabilità del singolo invio dal momento della sua accettazione fino al momento della sua consegna al destinatario, inclusi i passaggi interni del processo di lavorazione e dare attuazione agli articoli 6, comma 1, e 8, comma 7, della legge n. 890 del 1982, in materia, rispettivamente, di trasmissione telematica dell'avviso di ricevimento e di ritiro digitale dell'atto non recapitato;

g) depositare al momento della presentazione della domanda e realizzare, entro e non oltre il termine di tre anni dal rilascio della licenza, un programma per l'associazione dei codici relativi a tutti gli invii raccomandati al fine di comporre un unico "fascicolo elettronico";

h) per il ritiro della corrispondenza inesitata, realizzare e gestire, sotto la propria diretta supervisione e responsabilità, un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative per la consegna degli inesitati al destinatario; il richiedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui, rispettivamente, agli allegati 4 e 5, allega alla domanda per il rilascio della licenza l'elenco dei predetti punti o la precisa descrizione delle modalità alternative e delle garanzie fornite in ordine alle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità adeguate alla natura del servizio.

2. Per l'invio dell'atto da notificare, per gli avvisi di ricevimento e per le altre comunicazioni relative al procedimento di notificazione, sono utilizzate speciali buste e moduli, di colore verde, recanti il logo e la denominazione dell'operatore postale capogruppo incaricato di svolgere il servizio, conformi alle specifiche tecniche definite dall'Autorità sentito il Ministero della giustizia.

Articolo 11

Procedura di diffida, sospensione e revoca della licenza speciale

1. L'Autorità propone al Ministero di disporre:

a) la sospensione della licenza fino a novanta giorni quando il licenziatario, nell'arco temporale di tre anni, violi per tre volte gli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera c), e dall'articolo 10, comma 1, lettere e) e g);

b) la revoca della licenza quando le tre violazioni commesse nel triennio riguardino specificamente gli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) e dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), f), e h).

2. Le violazioni di cui al comma 1 danno luogo a sospensione o revoca della licenza individuale quando risultino accertate con provvedimento sanzionatorio ovvero con atto

di contestazione qualora il trasgressore si sia avvalso dell'istituto del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione).

3. L'Autorità, accertata nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi da parte del medesimo licenziatario, chiede al Ministero di diffidare il licenziatario dal violare nuovamente gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10, ammonendolo che un'ulteriore violazione integrerà i presupposti della sospensione o della revoca della licenza.

4. Il Ministero, ricevuta la proposta dell'Autorità di cui al comma 1, avvia il procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il termine per l'adozione del provvedimento di sospensione o revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

Articolo 12

Decadenza

1. L'Autorità qualora rilevi, nell'esercizio della propria attività, il venir meno dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza individuale speciale indicati agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento propone al Ministero di disporre la decadenza dal titolo abilitativo.

2. Il Ministero, ricevuta la proposta dell'Autorità di cui al comma 1 o a seguito dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti, di cui all'articolo 14, comma 1, avvia il procedimento di decadenza nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il termine per l'adozione del provvedimento di decadenza è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Articolo 13

Contributi

1. Al titolare di licenza individuale speciale si applicano le previsioni in materia di contributi di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento generale.

Articolo 14

Controlli

1. Il titolare della licenza individuale speciale è sottoposto a controlli periodici per la verifica della permanenza dei requisiti e all'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi da parte, rispettivamente, del Ministero e dell'Autorità.
2. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia all'articolo 16 del regolamento generale.

Articolo 15

Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di notificazione a mezzo del servizio postale, senza aver conseguito la prescritta licenza individuale speciale, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo.
2. La violazione degli obblighi inerenti alla licenza individuale speciale previsti agli articoli 9 e 10 è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo.
3. Ai titolari di licenza individuale speciale si applicano le previsioni di cui all'articolo 21, commi *7-bis* e *7-ter*, del decreto legislativo.